

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro
Titolo V - Delle società

Art. 2339 Responsabilità dei promotori.

I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:

- 1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società [c.c. [2327](#), [2334](#)];
- 2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'[articolo 2343](#);
- 3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito [c.c. [1705](#), [2615](#)].